Domanda di esonero delle tasse scolastiche Erariali

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’I.I.S. RIPOSTO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

genitore dello studente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

classe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CHIEDE

 Alla S.V. l'esonero del  pagamento **per motivi di** ⬜ **merito** ⬜ **reddito** (nel caso allegare modello ISEE), per l'anno scolastico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_della seguente tassa:

* tassa d’iscrizione € 6,04\*
* tassa di frequenza € 15,13
* tassa per esami di Stato € 12,09
* tassa di rilascio del diploma € 15,13 (solo per reddito)
* tassa per esami di idoneità e esami integrativi € 12,09

\*Si paga una sola volta al quarto anno

In fede

Riposto , **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Firma del Genitore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Esenzione dalle tasse scolastiche statali**

L’art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

**Meriti scolastici**, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento).

**I limiti di reddito** per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche sono indicati nella nota MIUR DGOSV del 14 giugno 2019 prot.13053.

Sempre l’art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

* **ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a otto decimi**
* **l’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti**
* **i benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità**